

# Provincia di Asti

## DELIBERAZIONE N. 14

### COMUNE DI CELLE ENOMONDO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

##### OGGETTO:

**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA, CON RIFERIMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL TUEL.**

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di maggio alle ore diciannove e minuti trenta in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVERO ANDREA - Sindaco	Sì
2. GUASCO Paolo - Consigliere	Sì
3. BUGNANO Germano - Consigliere	Sì
4. CARBONE Lorenzo - Consigliere	No
5. BUGNANO Paolo - Consigliere	Sì
6. VALSANIA Stefania - Consigliere	Sì
7. SIBONA Andrea - Consigliere	Sì
8. OMEDE' Monica - Consigliere	Sì
9. BARBERO Viviana - Consigliere	Giust.
10. NOSENZO Alberto - Consigliere	Giust.
11. LAVIOLA Lucio Antonio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOVERO ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art.233 bis del d.lgs.267/2000,come modificato dall'art.1,comma 831,della legge 30.12.2018,n.145 (legge di bilancio 2019),che recita:*“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*; Considerato che,in base all'art.156,comma2,del d.lgs.267/2000,per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione; Considerato che la popolazione residente di questo Comune, rilevata ai sensi del predetto art.156,comma2,del d.lgs.267/2000 è inferiore a 5.000 abitanti;

Considerato,altresì, che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative,i suoi enti ed organismi strumentali,aziende,società controllate e partecipate;

Visto il punto 3.1 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato4/4 allegato al D.Lgs.118/2011 che prevede che: *“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento,la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate,che,nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato,sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste perla pubblicazione dei bilanci ed rendiconti”*;

Considerato che questo Comune non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art.233 bis del d.lgs.267/2000,a partire dal bilancio consolidato 2018(il cui termine di approvazione è fissato,dal comma 8 dell'art.151 del d.lgs. 267/2000, al 30 settembre 2019),in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di

consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art.233 bis del d.lgs. 267/2000 non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

**Richiamato inoltre** l'articolo 232, comma 2, del dlgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020 allegano al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

**Richiamato inoltre** il decreto 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali delibera di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell'articolo 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, soprarichiamato e di adempiere a quanto in esso previsto redigendo la situazione patrimoniale con modalità semplificate”;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'organo di revisione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali -D.Lgs.18.08.2000,n.267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 del D.L.10.10.2012, n.174;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

1.Per le motivazioni in premessa,di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del d.lgs. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2020,la cui scadenza è fissata al prossimo 30 Settembre 2021.

2.Di trasmettere copia della presente all'ufficio Contabilità, e all'organo di revisione dell'ente.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
F.to: BOVERO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: CARAFA Vincenzo

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 10/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO CARAFA